



**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea**

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott. Olindo Canali	Giudice
dott. Luca Perilli	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da

, , nata il                      a Benin City, in Nigeria, **codice CUI**                      , residente a Milano, Via                      rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Luce Alessandra Bonzano, presso il cui studio in Milano, Corso Magenta n. 83, ha eletto domicilio;

**-ricorrente-**

contro

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano**;

**-resistente -**

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

**Oggetto:** ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

**FATTO**

**§ Svolgimento del procedimento**

Con ricorso *ex art.* 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 28/11/2018 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore, al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale, nonché comunicato al Pubblico Ministero in sede, la signora

... ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in [redacted] protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione al provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano il giorno [redacted] e notificato alla ricorrente il

Risulta dunque rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso previsto, a pena di inammissibilità dell'opposizione, dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale non si è costituita in giudizio.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del [redacted], il Giudice ha disposto il rinnovo del colloquio personale con la ricorrente, fissando udienza per il giorno [redacted]. All'esito dell'udienza, la ricorrente ha accettato di aderire a procedura di *referral* presso un centro anti-tratta.

Il giudice ha quindi disposto il *referral* presso un centro anti-tratta, attivando il protocollo in corso di definizione tra Tribunale di Milano e diversi enti statali e territoriali ed ispirato al "Meccanismo Nazionale di Referral per le Persone Trafficate in Italia". Il giudice ha poi disposto un rinvio dell'udienza al [redacted] per verificare l'esito della procedura.

La sig.ra [redacted], In seguito alla segnalazione del Tribunale, è stata avviata dal Comune di Milano, Direzione Politiche Sociali, Area Diritti, Inclusione e Progetti, Unità Diritti e Grave Emarginazione, Casa dei Diritti presso il centro anti-tratta, gestito dalla cooperativa "Lotta contro l'emarginazione", che segue per il Comune di Milano "i progetti sociali delle persone oggetto di protezione ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 286/1998"

All'udienza del [redacted] è comparsa la ricorrente con il difensore e l'educatrice del centro anti-tratta la quale ha confermato che la ricorrente ha accettato il programma di protezione. Il Giudice ha messo a disposizione dei legali la relazione inviata al Tribunale il 26 giugno 2021 dal Comune di Milano, Direzione Politiche Sociali, Area Diritti, Inclusione e Progetti, Unità Diritti e Grave Emarginazione.

All'udienza del [redacted], la responsabile del centro anti-tratta ha comunicato che la ricorrente sarebbe stata trasferita a breve in un centro specializzato "comunità mamma-bambino" per vittime di tratta. Il giudice ha disposto il rinnovo del colloquio personale.

All'udienza del 14 ottobre 2021, il giudice ha proceduto all'audizione della ricorrente, con l'assistenza di una mediatrice culturale. Quindi ha trattenuto la causa in decisione.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 13 dicembre 2021.

### **§ I fatti di causa**

La ricorrente, sprovvista di documento di identità, ha dichiarato di essere cittadina della Nigeria e di avere fatto ingresso in Italia nel 2016, attraverso la frontiera marittima siciliana, provenendo dalla Libia.

La ricorrente ha svolto audizione davanti alla Commissione territoriale di Milano il [redacted] e, parlando in lingua *pidgin English* con l'ausilio di un interprete, ha dichiarato:

- di essere cittadina nigeriana;
- di essere nata e cresciuta a Benin City in Edo State, in Nigeria;
- di parlare, oltre alla lingua *pidgin English*, con cui ha sostenuto l'audizione, anche la lingua *benin*;

- di essere di etnia benin e di religione cristiana pentecostale;
- di aver frequentato le “scuole superiori”; a domande più specifiche, ha poi risposto: ”ho iniziato la scuola prima e ho finito anche prima”; di non ricordare quanti anni di scuola ha frequentato ma di avere “iniziato in tempo e finito in tempo”; di non ricordare a quanti anni iniziò ad andare a scuola: “non lo so ero piccola ... ero brava e ho fatto tutto in tempo”;
- di essere figlia unica e di avere in Nigeria solo la madre perché il padre “è morto anni fa”;
- a Benin City di avere lavorato per sei mesi come cameriera vicino a Uselu Market e che “faceva anche le treccine”;
- di non essere sposata e non avere figli;
- di aver lasciato nel 2016, di avere viaggiato per 2-3 mesi prima di approdare in Italia.

Quanto ai **motivi** che l’hanno indotta a espatriare, la ricorrente ha dichiarato di essere fuggita dalla Nigeria dopo l’uccisione del padre che era un “politico del comune” e lavorava come “consigliere presso *Egor local Government* vicino a *Uselu Market*. La donna ha dichiarato che il padre fu ucciso perché partecipò alle elezioni per il posto di consigliere locale, vincendole; uno dei due candidati concorrenti non accettò l’esito delle elezioni e lo uccise; quindi il “partner” del padre incendiò la sua casa e si mise a ricercare la ricorrente temendo che ella avrebbe potuto “rivelare i loro segreti”; il Governo non intervenne e nemmeno il pastore della chiesa disse di poter intervenire se non raccogliendo un po’ di soldi presso la congregazione; con questi soldi la ricorrente raggiunse la Libia; qui, avendo finito i soldi, iniziò a lavorare come muratore per un arabo; un giorno “alzando il cemento”, cadde si fece male alla schiena; pianse e raccontò la sua storia all’arabo che l’aiutò a raggiungere l’Italia.

A domande della Commissione, ha risposto che: il padre era un politico; di non sapere esattamente cosa facesse; che lavorava nel “reparto otto” del *Egor local government*; si chiamava “Onorevole ...”; di non ricordare la data delle elezioni ma “non era la stagione della pioggia”; di non ricordare quando successe il fatto ma lei aveva sedici anni o forse 16/17; che era ricercata dagli “oppositori di sua padre” e che furono loro e non il *partner* del padre ad incendiare la casa; che questo politico, di cui non ricorda il nome, la cercava perché sapeva che lei “avrebbe ingaggiato un avvocato per difenderla” e far accertare la vittoria del padre.

Ad ulteriore domanda sulle ragioni per le quali fosse ricercata, ha dichiarato: “Io non sono venuta in Italia per prostituirmi ma sono venuta per lavorare e aiutare mia madre. Ho bisogno di protezione. Non sono venuta per fare qualsiasi altra cosa. Aiutatemi. Trattatemi come una vostra figlia. Non voglio morire. Voglio prendermi cura di mia madre”.

A domande sul viaggio, ha risposto: di avere viaggiato salendo su un pullman da Kano fino ad Agadez poi Libia; di non avere pagato nessuno e di non avere debiti, avendo usato i soldi della chiesa.

Chiesta dall’intervistatore di riferire a quali **rischi** andrebbe incontro in caso di rimpatrio, la ricorrente ha dichiarato: “Le persone che hanno ucciso mio padre vogliono uccidermi”.

Alla Commissione territoriale ha consegnato: un contratto di lavoro e proroga; una busta paga di maggio 2018; un *curriculum vitae*; un attestato di conoscenza della lingua italiana al livello A1 del quadro comune di riferimento europeo; un attestato di frequenza di corso per cameriera; un attestato di partecipazione al corso “donna e salute”.

## § Il diniego della Commissione territoriale

La Commissione territoriale ha considerato credibili la nazionalità, provenienza e profilo personale della ricorrente. Ha invece ritenuto non credibili i motivi alla base della sua fuga dalla Nigeria.

La Commissione ha escluso la sussistenza di un fondato timore di persecuzione e, di conseguenza, la sussistenza di presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato per mancanza di credibilità; per le stesse ragioni, ha escluso il rischio di danno grave come indicato dall'art. 14 lettere A) e B) D.Lgs. 251/2007. La Commissione ha inoltre escluso l'applicazione della protezione sussidiaria lettera C) dello stesso articolo 14, con riferimento alla zona di origine, alla luce di quattro fonti sul Paese di origine (CoI).

La Commissione ha infine escluso l'esistenza di condizioni che giustifichino il riconoscimento della protezione umanitaria in favore della ricorrente, perché "di età adulta, non proviene da un Paese caratterizzato da una situazione di instabilità politico-sociale, non presenta vulnerabilità o patologie significative; non documenta sufficienti indici di integrazione sul territorio".

La Commissione ha infine affermato quanto segue: "A seguito di quanto proposto dalle Linee Guida per la identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e le procedure di *referral* elaborate dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato per le Nazioni Unite per i rifugiati (..) si dichiara non interessata".

## § I motivi del ricorso

Nel ricorso la difesa ha, innanzitutto, ricostruito le vicende personali narrate dalla ricorrente alla Commissione territoriale.

Essa ha rimarcato che, a "nonostante il suo racconto riporti in parte indicatori che la stessa possa essere stata vittima di tratta", quando le è stato chiesto se "si fosse mai trovata in Nigeria o Libia costretta a prostituirsi", "ha negato fermamente".

Quindi ha affermato che (pagine 4 e 5 del ricorso):

- "anche se dall'audizione della sig.ra [redacted] non sono emersi tutti gli elementi tipici del reclutamento da parte delle organizzazioni trafficanti delle ragazze nigeriane per destinarle alla prostituzione, non può non essere tenuto in considerazione che il profilo della ricorrente<sup>1</sup> (..) combacia perfettamente con quello identificato dai rapporti EASO e OIM come quello delle potenziali vittime: "giovani donne appartenenti a famiglie disagiate, spesso prime figlie di famiglie numerose che dichiarano di non aver pagato nulla per il viaggio, che compiono da sole o in gruppo accompagnate da una persona più grande".
- "Un altro rapporto Easo del 2015 sulla tratta – l'ultimo disponibile - segnala come il maggior numero di ragazze vittime di questo specifico fenomeno provengano, come la sig.ra [redacted], dall'Edo State e siano molto giovani (doc. 7). A ciò si aggiunga la confusione della ricorrente nell'esposizione del proprio vissuto, i vuoti tipici del post trauma e le dichiarazioni (..) che indicano da parte della ricorrente un fondato timore nelle organizzazioni che gestiscono il traffico destinato alla prostituzione".

---

<sup>1</sup> EASO – *European Asylum Support Office: EASO COI Meeting Report: Nigeria; Practical Cooperation Meeting, 12-13 June 2017* Roma, 22 agosto 2017 – doc. 6.

- Sulla situazione specifica dell'Edo State, regione da cui proviene la ricorrente, "il *Trafficking in Persons Report* 2018 – Nigeria di USDOS, conferma che la maggior parte delle vittime destinate alla prostituzione in Europa siano giovani donne provenienti proprio dall'Edo State, ingannate dai trafficanti che promettono loro che troveranno lavoro una volta giunte in Europa e che le portano per un certo periodo in Libia prima di farle poi transitare in Italia (doc. 8)".
- "Diversamente da quanto riportato nella decisione (invero con una mera sintetica frase di stile, scritta in corsivo alla fine dell'atto stesso ...) alla ricorrente non è mai stata segnalata la possibilità di avvalersi di servizi specializzati previsti dalle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e le procedure di *referral* elaborate dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati nella tutela per le vittime di tratta e sfruttamento, per incontrare personale specializzato al fine di approfondire la sua condizione personale ed eventuale lo stato di rischio in Italia e/o nel paese di origine. La sig.ra \_\_\_\_\_, pertanto, non ha mai rifiutato tale aiuto. L'operatrice legale del centro di accoglienza Arca, in cui la ricorrente è ospitata ha riferito alla scrivente difesa di voler fare un tentativo di portare la ricorrente allo sportello "filtro" dell'ente anti tratta del Comune di Milano, ma che tale ente in questo periodo rifiuta di prendere in carico le richiedenti già in fase di ricorso".

Quanto alla situazione della ricorrente in Italia, la difesa ha dedotto che: "la sig.ra \_\_\_\_\_ in Italia ha lavorato in una gelateria da aprile 2018 fino al 30.06.2018. Da settembre invece è stata assunta a tempo determinato come cameriera". La difesa ha prodotto i contratti di lavoro e le buste paga (docc. 30, 31 e 32).

La difesa ha quindi affermato il diritto della ricorrente di vedersi riconoscere lo stato di rifugiata, per appartenenza ad un determinato gruppo sociale, perché vittima di tratta ai fini di sfruttamento della prostituzione -nonostante ella neghi di esserne stata vittima-, "perché emerge chiaramente dal suo racconto che la stessa vi sia stata coinvolta e corra il rischio in caso di rimpatrio di essere nuovamente trafficata e comunque perseguitata dall'organizzazione criminale che ha probabilmente già organizzato il suo primo viaggio e con cui la stessa ha quasi certamente contratto un debito" (pag. 9 e ss. del ricorso).

Ha poi affermato il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere la protezione sussidiaria in relazione alla situazione socio-politica e di insicurezza della Nigeria in generale e dell'Edo State in Particolare.

Ha infine, affermato e motivato circa il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere la protezione umanitaria.

### **§ Note integrative autorizzate dal Giudice**

In vista dell'audizione della ricorrente, con memoria depositata il \_\_\_\_\_, la difesa ha rimarcato il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiata, perché vittima di tratta, o quantomeno della protezione sussidiaria ed ha citato giurisprudenza di merito e fonti sul Paese di origine (CoI).

Quanto alla situazione della ricorrente in Italia, ha evidenziato "la conoscenza della lingua italiana, nonché l'impegno profuso dalla sig.ra \_\_\_\_\_ nonostante l'oggettiva vulnerabilità, sia nella frequenza di corsi di formazione (doc. 43 e doc. 44) sia nello svolgimento di attività

lavorativa per diversi periodi dal 2018 al 2020 (doc. 45 – buste paga), quando sfortunatamente la ricorrente ha perso il lavoro a causa della riduzione del personale dovuta all'emergenza sanitaria in corso”.

### § La relazione dell'ente anti-tratta.

Il \_\_\_\_\_ il Comune di Milano, Direzione Politiche Sociali, Area Diritti, Inclusione e Progetti, Unità Diritti e Grave Emarginazione ha inviato al Tribunale la relazione del centro anti-tratta “Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione”.

La relazione riporta quanto segue.

La sig.ra \_\_\_\_\_ è stata incontrata dall'equipe del filtro del Servizio Tratta del Comune di Milano in data \_\_\_\_\_ presso la Casa dei Diritti.

La sig.ra \_\_\_\_\_ ha dato la propria autorizzazione all'inoltro del contenuto dei colloqui al Tribunale di Milano.

Con riferimento “alla storia fornita dalla donna e agli indicatori di tratta utilizzati”, la relazione ha testualmente “evidenziato i seguenti elementi:

#### - Vulnerabilità iniziale

*La donna racconta di essere nata il 7.11.1997 a Benin City (Nigeria) e di essere figlia unica. Riporta che la madre si occupava della vendita di generi alimentari al mercato mentre il padre, politico, lavorava per il Comune di Benin City.*

*La donna racconta di aver concluso la secondary School all'età di circa 18 anni e di aver scelto di non continuare gli studi universitari ma di iniziare a cercare lavoro in un fast food.*

*La donna racconta che nel 2013, nel corso di una campagna elettorale, il padre è stato ucciso da alcuni avversari politici; gli stessi, anche successivamente alla morte dell'uomo, hanno continuato a minacciare la famiglia dell'uomo recandosi più volte presso l'abitazione familiare tanto che la signora \_\_\_\_\_ e la madre hanno deciso di fuggire e trasferirsi in un'altra abitazione, sempre di proprietà del padre a Benin City. La donna non è in grado di motivare i motivi della continuità di tali persecuzioni.*

*Racconta inoltre di avere scoperto, il giorno del funerale del padre, che quest'ultimo era anche membro della confraternita degli Ogboni. La donna riporta che l'appartenenza tale confraternita determina che, alla morte del padre, sia il figlio/a a ricoprire la stessa carica; la donna dichiara di essersi rifiutata perché, pur non sapendo in che cosa sarebbe consistita nel dettaglio l'appartenenza alla confraternita, sapeva che non si sarebbe trattata di una esperienza positiva per la sua età.*

*A causa di questa situazione e del drastico peggioramento delle condizioni economiche della propria famiglia, in seguito alla morte del padre, la signora \_\_\_\_\_ riporta di avere deciso di accettare nel 2014 la proposta di una vicina di casa di nome Favour, che propone di portare la donna con sé in Burkina Faso dove ha un ristorante. Qui la signora \_\_\_\_\_ avrebbe potuto lavorare e guadagnare così i soldi per aiutare la propria famiglia. La signora \_\_\_\_\_ riporta di avere accettato e che Favour si è offerta anche di sostenere la spesa necessaria per il viaggio.*

*La signora \_\_\_\_\_ racconta di aver viaggiato tutto il tempo in bus con Favour e un'altra ragazza che lavorerà poi con lei. Da Benin City le donne hanno raggiunto la città di Lagos per attraversare il confine arrivando in Benin, la città di Cotonou. da qui hanno poi raggiunto la*

città di Ouaga in Burkina Faso. La donna afferma di non ricordare i tempi del viaggio né altri dettagli.

Arrivata in Burkina Faso, la signora . racconta di essere stata condotta in un appartamento dove vivranno poi in sei ragazze. Mentre viene invitata da Favour a riposarsi vede altre ragazze abbigliarsi con abiti succinti; sarà Favour a spiegare alla donna che anche lei dovrà vestirsi in quel modo e dalla sera stessa iniziare a prostituirsi. La signora riporta di avere spiegato a Favour di non aver mai avuto rapporti sessuali fino a quel momento; per questo motivo, quest'ultima chiamerà un ragazzo che violenterà la donna.

A fronte dell'opposizione della signora ad iniziare a prostituirsi, quest'ultima riporta di essere stata anche picchiata con una cintura, violenza di cui afferma riportare ancora i segni sul braccio. Favour spiega alla signora che ha un debito di 300.000 naira (circa 700 €) che dovrà restituirle; a questo si aggiungono 10 sifar per il vitto 20 sifar per l'affitto della stanza.

La donna riporta di essere stata costretta a prostituirsi presso una connection House vicino all'appartamento dove abitava e precisa che Favour non era l'unica Madame della connection House.

La donna afferma che i clienti, una volta arrivati, venivano invitati a scegliere la ragazza; quest'ultima raccoglieva i soldi che venivano poi dati immediatamente a Favour. La donna riporta di aver avuto circa 5/6 clienti al giorno e che il costo delle prestazioni variava tra i 20 e i 50 sifar circa. riporta di essere stata picchiata da Favour ogni qualvolta rifiutava un cliente o una prestazione.

La signora ..: Racconta di aver chiesto aiuto ad un'altra ragazza di nome Ogbobo per tornare in Nigeria. Quest'ultima, dopo averla invitata a tenere alcuni soldi da parte per pagare il biglietto, la accompagna poi a prendere un taxi. Una volta rientrata in Nigeria, la signora riporta di aver deciso di non raccontare il reale accaduto alla madre. Un giorno, mentre si reca dal pastore per chiedere aiuto scopre che il gruppo politico padre è nuovamente tornato presso l'abitazione familiare per cercarla; la donna riporta così di aver deciso immediatamente di fuggire.

#### - Viaggio e trasporto

La donna racconta di essere arrivata alla stazione degli autobus di Benin City, dove si aggrega un altro gruppo di persone che sta per partire. Racconta che da Benin City ha raggiunto la città di Lagos, dove cambia il bus su cui viaggiano. La donna afferma di aver viaggiato per circa tre mesi e che ha cambiato diversi mezzi di trasporto fino a raggiungere la Libia ma nega di ricordare altri dettagli. Afferma di non conoscere il costo del viaggio ma di ricordare di aver terminato i soldi con cui era partita in Libia (circa 200.000 naira dati dal pastore). Riporta di aver consegnato a Benin City la somma concordata prevista per il viaggio fino alla Libia.

Arrivata in Libia, la donna riporta di essere stata accolta nel ghetto di Moses, vicino a Tripoli. avendo terminato il denaro racconta di essere stata condotta dai collaboratori di Moses in una connection House. Riporta però di essersi rifiutata di prostituirsi e, per questo, di essere stata condotta presso l'abitazione di un uomo arabo e qui costretta a lavorare come domestica.

#### - Reclutamento

E' un ragazzo nigeriano che collabora con Moses ad informare la signora di essere in contatto con una persona che potrebbe aiutarla a raggiungere l'Italia: si tratta di una donna proprietaria di un negozio di parrucchiera in Italia che sta cercando una persona che la possa aiutare nel suo negozio. Il ragazzo rassicura la signora e si tratta di una brava

*donna e che in passato la stessa ha già aiutato altre ragazze ad arrivare in Italia. Nel corso di una telefonata successiva con la donna, la signora scopre che per raggiungere l'Italia dovrà pagare un debito di 17.000 €. Prima di partire è il collaboratore di Moses a consegnare alla signora il numero di telefono della donna da chiamare una volta raggiunta l'Italia.*

*- Arrivo in Italia e sfruttamento.*

*La signora riporta di essere arrivata in Italia nel 2016; dopo due settimane in Sicilia, viene trasferita a Milano presso il centro di accoglienza di via Corelli. Da Milano, riporta di aver chiamato il numero di cui era in possesso spiegando alla donna, che si trovava a Bologna, il luogo in cui era ospitata.*

*La signora riporta che la signora si è recata a Milano per conoscerla, dandole indicazioni di rimanere nel centro di accoglienza fino all'ottenimento del primo permesso di soggiorno temporaneo. Ricevuto il permesso di soggiorno, come da accordi, la signora riporta di aver nuovamente chiamato la donna, la quale chiede il numero di una postpay sulla quale poter accreditare la somma di denaro necessaria per permettere alla signora di acquistare il biglietto per raggiungerla a Bologna.*

*Nel cercare questa informazione, la signora racconta di essersi confrontata con altre ragazze nigeriane presenti nel centro di accoglienza e di avere deciso poi di non raggiungere la donna.*

*La signora racconta di aver nuovamente telefonato alla Madame per rimandarle la propria decisione e di aver ricevuto minacce di morte. La donna riporta di essersi accordata con la Madame per trovare una soluzione per ripagare comunque il proprio debito. Afferma infatti di essersi prostituita nelle città di Como, Bergamo e Brescia e di avere inviato mensilmente fino al 2018 circa 500 € alla Madame, per un totale di circa 10.000 €.*

*Successivamente al trasferimento presso il centro di accoglienza di via Agordat, la donna afferma di essere stata comunque contattata dalla Madame anche perché, un'altra Madame amica di quest'ultima, aveva portato in Italia un'altra ospite dello stesso centro di accoglienza.*

*La signora riporta di aver perso le misure di accoglienza a gennaio 2020. Per tale motivo, riporta di aver convissuto presso l'abitazione di alcuni amici e successivamente di essersi trasferita in autonomia. La donna riporta di essere riuscita a sostenersi grazie dapprima a un tirocinio in essere al momento delle dimissioni dal centro e successivamente grazie all'aiuto del fidanzato e di alcuni amici negando di essersi nuovamente prostituita.*

*- Fattori di rischio in Italia.*

*La signora Riporta di avere avuto l'ultimo contatto con la Madame nel 2019; successivamente all'uscita dal circuito dell'accoglienza, riporta di aver cambiato numero di telefono tattico la Madame.*

*- Fattori di rischio in Nigeria*

*La donna riporta che la propria famiglia di origine non conosce personalmente la Madame. Tuttavia, riporta che la propria madre ha parlato telefonicamente con la donna, occasione in cui quest'ultima è stata presentata dalla signora come la persona che l'ha aiutata a raggiungere l'Italia. La signora riporta che nel corso della telefonata le due donne si sono scambiate informazioni anche sui luoghi di origine. La signora racconta che la famiglia è stata più volte minacciata dalla Madame e che alcuni familiari della stessa si sono recati presso l'abitazione familiare fino allo scorso maggio”.*

L'ente anti-tratta ha precisato che “nel corso dei colloqui, la signora [redacted] ha riportato di non aver mai raccontato in precedenza la propria storia di tratta a causa dei timori legati alla Madame: quest'ultima le ha sempre indicato di non raccontare la verità circa la propria storia né alla polizia né nel corso dell'audizione presso la Commissione Territoriale”.

Ha concluso allegando che: “le operatrici del Servizio hanno esposto alla sig.ra il Percorso di Protezione Sociale ex art. 18 D. Lgs. 268/98” e che la donna “ha accettato la proposta”.

### § Le note difensive.

Con note difensive depositate il 13 ottobre 2021, la difesa ha approfondito, citando fonti internazionali, “il fenomeno del *trafficking* e quello del *re-trafficking*, che hanno interessato e rischiano di interessare nuovamente la ricorrente qualora alla stessa non dovesse essere riconosciuta alcuna forma di protezione internazionale ed, in particolare, lo status di rifugiato”.

Ha concluso affermando che: “non vi è dubbio che nonostante alcune possibili lacune nel racconto della ricorrente che la stessa sia stata vittima di tratta, come anche rilevato dal servizio antitrattra che la ha presa in carico, e come in mancanza del riconoscimento di una forma di protezione, ed in particolare dello status di rifugiato, la stessa rischi di essere di nuovo alla mercé delle organizzazioni che gestiscono la tratta, nonché di essere vittime di *re-trafficking* in caso di rimpatrio. Alla luce di quanto già esposto in ricorso e di quanto qui ulteriormente dedotto si ritiene vi siano pertanto i presupposti per il riconoscimento alla sig.ra [redacted] di una delle forme di protezione internazionale richieste ed articolate in ricorso e in particolare lo status di rifugiato” (ultima pagina della memoria).

### § Udienza con colloquio personale con la ricorrente

All'udienza del giorno [redacted] è comparsa la ricorrente personalmente con il difensore, una rappresentante del centro anti-tratta ed un'interprete volontaria.

Preliminarmente la ricorrente, parlando in parte in italiano ed in parte con l'ausilio dell'interprete, ha dichiarato di confermare le dichiarazioni rese alla “Cooperativa Lotta Contro L'emarginazione” e riportate nella relazione del [redacted].

Rispondendo a domande del giudice, con riferimento al tempo in cui ed alle ragioni per le quali lasciò il centro di accoglienza in Italia ha dichiarato: “Nel gennaio 2020 mi è stata consegnata una lettera della Prefettura nella quale si diceva di lasciare il centro di accoglienza di via Agordat. In quel periodo lavoravo da Mc Donald; era il periodo natalizio, avevo chiesto un permesso per andare in chiesa; il centro di accoglienza me l'ha accordato fino alle due notte; io non sono riuscita a tornare in tempo e ho dormito in chiesa. (..) Era una chiesa nigeriana. Era la prima volta che andavo in quella chiesa. Abbiamo pregato per il nuovo anno. La Chiesa era in via Cadorna”. L'avv.to Casartelli ha evidenziato che il provvedimento di allontanamento dal centro di accoglienza è stato impugnato al TAR e il giudice lo ha annullato.

A domande sul fidanzato ha risposto: “Il Mio fidanzato si chiama Godfest. Non mi ricordo il cognome è il padre della bambina di cui sono incinta. (...) Il padre non la riconoscerà. (...) Quando sono uscita dall'accoglienza, sono state due settimane con il mio fidanzato nel suo centro di accoglienza vicino a Malpensa. Non potevo stare più a lungo per le regole del centro” (...) “poi ho trovato una sistemazione vicino al lavoro. Ho affittato una stanza in un appartamento, in via Cartagine, vicino al lavoro, al ristorante Mc Donald di via Torino a Pioltello. (...) Ho conosciuto il mio fidanzato quando ero nel centro di via Agordat, era un primo un ottobre. Sono passati tre anni. Non siamo più insieme ma purtroppo sono rimasta incinta. Lui lo sa”.

A domande sul lavoro, ha risposto: “Quando è arrivato il Covid-19 si sono detti dispiaciuti e non mi hanno rinnovato il contratto”.

A domande su quando abbia iniziato a prostituirsi in Italia, ha dichiarato: “Quando sono arrivata in Italia, ho contattato la signora Glory per avvisarla che ero arrivata. E’ venuta a trovarmi nel mio primo centro di accoglienza e mi ha detto di aspettare il permesso di soggiorno, quello bianco. Dopo circa un mese, mi hanno portato in Questura per le impronte digitali e io l’ho chiamata. Mi ha chiesto di raggiungerla e io non volevo più. (...) Ho cambiato idea quando ho saputo che il lavoro non era quello di parrucchiere ma di prostituzione. Lei insisteva dicendo che è l’unico lavoro possibile in Italia e dovevo farlo e ha iniziato a minacciarmi. Dopo le minacce, ho dovuto cedere e mi ha detto che una ragazza del centro mi avrebbe fatto iniziare il lavoro. Mi prostituivo durante il giorno per strada e i clienti mi ricevevano in macchina. La sera tornavo nel centro. (...) La madame veniva tutti i giorni, in cui mi prostituivo, sulla strada e si faceva consegnare tutti i soldi. (...). Io andavo con la ragazza del centro che mi diceva cosa fare. Sulla strada c’erano tante altre ragazze ma non le conoscevo. Andavo solitamente nello stesso posto, a Brescia (...) Potevo guadagnare 150,00 -300,00 euro al giorno”.

Alle domande su come sia riuscita a smettere di prostituirsi, ha risposto: “Quando mi hanno trasferito nel secondo centro, non ce la facevo più, perché sulla strada succedono tante cose. Ti picchiano; ti derubano; sono anche rimasta incinta; la mia madame mi ha dato delle medicine per la gravidanza; ma ho sofferto tanto; ho quasi perso la vita. Ho pensato di essere incinta perché il preservativo si era rotto. La madame mi ha detto di prendere quella medicina. Sono stata anche ricoverata in ospedale. Ad un certo punto ho deciso di smettere. La madame si è molto arrabbiata. Ho eliminato la sim telefonica e mi sono staccata dai social. (...) La signora mi ha cercato dappertutto. La ragazza del centro con cui lavoravo mi ha detto che era molto arrabbiata. Mi ha cercato anche mandando suo fratello da mia madre in Nigeria, chiedendogli il mio numero per rintracciarmi. Mi ha madre mi ha chiamato mentre l’uomo era lì con lei; mi ha chiesto cosa stava succedendo e mi ha chiesto se potesse dargli il mio numero ma io le dissi di non darlo. (...). Non so se si sono arresi. Non hanno il mio numero e, ad un certo punto, mi sono trasferita a Pioltello, come ho detto prima. (...) Questo signore è andato diverse volte da mia madre che mi ha chiamato per cercare di capire perché io non volessi dare il mio numero alla signora. Io non potevo spiegarle della prostituzione perché lei non lo sa”. (...) L’ultima volta che questo signore è andato da mia madre è stata il giorno prima che io raccontassi a Sofia la storia riportata nel verbale della cooperativa. (...) Non so come si chiami. Credo viva a Benin City”.

Alle domande su chi l’abbia aiutata a partire da Benin City, ha risposto: “Mi ha aiutato una zia a partire per la Libia dicendomi che avrei fatto la parrucchiera ma poi in Libia mi sono trovata in una connection house” (...) La zia non è una persona della mia famiglia ma una donna che vive nella mia strada (...) La Zia non conosce Glory. (...) La sig.ra mi ha fatto portare in una connection house ma io mi sono rifiutata di prostituirmi. E’ arrivato un cliente di colore che mi ha scelto e mi portato a casa sua; io piangevo, lui si è impietosito e mi ha portato nel ghetto di Moses. (...) La persona che mi ha fatto venire in Italia era un aiutante di Moses. Mi ha trovato un lavoro ma non mi pagavano e stavo male. Allora mi ha detto che mi avrebbe potuto aiutare, mettendomi in contatto con Glory. (...) Era un ragazzo nigeriano ma stava in Libia da molti anni”.

A domanda sulle minacce ricevute dalla madre dopo la morte del padre, ha risposto: “Ci minacciavano perché sapevano che avevano commesso un crimine e avevano paura di essere denunciati. (...) Non so bene chi siano perché non li frequentavano. (...) Dopo che sono partita dalla Nigeria, hanno continuato un po’ a minacciare mia madre; dopo che sono arrivata in Italia, hanno smesso”.

A domande sulle attività svolte in Italia, ha dichiarato: “Ho fatto corsi di magazziniere e di cameriere; ho anche lavorato come barista; ho lavorato per due-tre mesi ma poi ho smesso perché la signora non mi pagava come doveva; ho avuto problemi dal secondo mese perché lavoravo

dalla mattina alla sera e non mi pagava abbastanza; ho, poi, lavorato per l'Hotel Best Western a Bisceglie, a chiamata”.

§ La ricorrente è stata ammessa al **patrocinio a spese dello Stato** con delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano dd. 13/12/2018 (n. 2018/8479). La difesa ha chiesto la liquidazione dei compensi all'udienza del 14 ottobre 2021.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che l'opposizione al provvedimento di diniego della Commissione territoriale non è, tecnicamente, un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda di protezione internazionale avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto della ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiata o la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o per protezione speciale *ex art. 5 co. 6 e 19.1.1. del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI)*.

#### § **La domanda di riconoscimento dello status di rifugiato**

La difesa della ricorrente domanda il riconoscimento dello status di rifugiata per l'appartenenza della donna al gruppo sociale delle donne soggette al rischio di tratta di essere umani, essendo ella già stata sottoposta a tratta in passato.

La difesa, nel ricorso introduttivo, ha evidenziato che la ricorrente ha negato, di fronte alla Commissione territoriale, di essere stata avviata alla prostituzione ed ha invece dichiarato di essere fuggita da un rischio di violenza che aveva radici politiche. La difesa ha, poi, affermato che, nonostante la negazione della donna, dal suo racconto emergono fatti e situazioni, dai quali è possibile evincere che ella fosse vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale.

Per questa ragione ha domandato il riconoscimento dello status di rifugiata.

L'avvocato ha dunque operato una qualificazione giuridica della domanda di protezione alla luce dei fatti narrati dalla ricorrente.

A tale riguardo va osservato che, in base all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. 251/2007, che riproduce il contenuto dell'articolo 4 della Direttiva Qualifiche<sup>2</sup>, il richiedente “è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare domanda”.

Da questa definizione risulta che il ricorrente è tenuto a presentare all'Autorità che procede i fatti e le prove (“elementi”) che sono nella sua disponibilità e che giustificano la domanda di protezione internazionale.

Egli - o ella -, invece, non è tenuto a presentare una domanda di specifica protezione internazionale, nell'ambito delle diverse forme di protezione previste dal Sistema comune europeo dell'asilo in

---

<sup>2</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

coerenza con la Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite del 1951, per quanto riguarda lo stato di rifugiato, e con previsioni autonome per le diverse ipotesi di protezione sussidiaria.

La qualificazione giuridica di quei fatti spetta dunque all’Autorità, sia essa l’Autorità amministrativa di fronte alla quale il richiedente si presenta – normalmente - senza difesa tecnica ed alla quale presenta “gli elementi” nel corso di un colloquio, sia esso il giudice.

A tale riguardo, e sotto un profilo strettamente giuridico, la Corte di cassazione ha chiarito che la domanda di protezione internazionale è l’espressione di un diritto “autodeterminato”.

Il diritto autodeterminato non è condizionato da una fonte specifica di acquisto e quindi da uno specifico fatto storico ma è connesso alla natura unica della situazione sostanziale dedotta<sup>3</sup>.

Con specifico riferimento alla protezione internazionale, la Corte di cassazione ha, dunque, affermato che “a prescindere dalla domanda delle parti (...), il giudice è comunque tenuto ad esaminare (..) la possibilità di riconoscere al richiedente asilo detta forma di protezione, ove ne ricorrano i presupposti, qualora i fatti storici addotti a fondamento della stessa risultino ad essa pertinenti, trattandosi di domanda autodeterminata avente ad oggetto diritti fondamentali”<sup>4</sup>.

Nel caso della protezione internazionale, il diritto autodeterminato è un diritto fondamentale e la situazione che giustifica questo diritto è l’esigenza di protezione, rispetto alla quale il ricorrente deve presentare tutti gli elementi a sua disposizione, che poi saranno integrati dal giudice con il ricorso al dovere di cooperazione istruttoria, come regolato dall’art. 4 della Direttiva 2011/95/UE e dagli artt. 3 e 8 del D. Lgs. 25/2008.

Nel caso, si tratta dunque di stabilire se gli elementi presentati dalla ricorrente in relazione alla sua persona e alla sua storia, i quali, secondo la difesa, contengono molti “indicatori” di tratta, siano sufficienti per qualificare la domanda di protezione quale domanda di rifugio per appartenenza a particolare gruppo sociale; se poi tali elementi siano sufficienti a dimostrare che la donna è stata sottoposta a tratta e corre il rischio di atti persecutori in caso di rimpatrio.

Il sospetto dell’esistenza di una situazione di tratta a fini di sfruttamento sessuale, sulla base di specifici indicatori emergenti dal racconto, non è soltanto della difesa, se è vero che la Commissione territoriale ha dichiarato nel provvedimento impugnato di avere proposto alla donna il *referral* presso un centro anti-tratta e che tale *referral* è stato poi proposto anche dal Tribunale ed accettato dalla ricorrente.

Il tema è divenuto meno rilevante, in seguito alla partecipazione da parte della donna alla procedura di *referral*, perché nel corso della procedura la donna ha presentato molti altri elementi, dei quali diversi nuovi, che consentono di qualificare la sua domanda di protezione quale domanda di riconoscimento dello status di rifugiata, per essere vittima di tratta.

Il problema giuridico si sposta, quindi, su due questioni diverse: se possano essere acquisiti nel corso del processo “elementi” nuovi e diversi che erano già nella disponibilità della richiedente nel corso dell’audizione di fronte alla Commissione territoriale e se tali elementi possano emergere anche al di fuori del processo, nell’ambito della procedura di *referral* disposta dal giudice. Su questi temi si tornerà in seguito.

---

<sup>3</sup> Cass. n. 7267/97; con specifico riferimento alle domande di protezione internazionale, Cass. 8819/2020

<sup>4</sup> Cass. 12/5.2020 n. 8819

Ulteriore questione giuridica è se il Tribunale possa o debba decidere sulla domanda di protezione internazionale, in considerazione del fatto che, dopo l'avvio alla procedura di *referral*, la donna ha accettato di essere inserita nel programma di protezione nazionale previsto dall'art. 18 comma 3 bis del TUI e si è così avviata ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale per le vittime di tratta previsto dall'articolo 18 comma 4 TUI; il tema è, dunque, se sia cessata la materia del contendere perché l'interesse della donna alla protezione è stato soddisfatto per altra via.

A tale riguardo, ritiene il Tribunale che il diritto della ricorrente al riconoscimento della protezione internazionale sia rimasto integro, anche dopo l'adesione al programma anti-tratta- e che il giudice debba entrare nel merito della decisione.

Il "programma anti-tratta" ha, infatti, finalità del tutto diverse rispetto al giudizio di protezione internazionale e può essere attivato prima del procedimento amministrativo di protezione internazionale e indipendentemente da esso, oppure durante la fase amministrativa o quella giurisdizionale o anche in caso di esito positivo o negativo del giudizio.

Esso implica una soggezione attuale ad una situazione di sfruttamento ed è finalizzato a proteggere la persona e a consentirle di emanciparsi dalla condizione attuale di sfruttamento in Italia<sup>5</sup>. Il permesso di soggiorno temporaneo è finalizzato a regolarizzare la presenza della persona durante l'esecuzione del programma. Il comma primo dell'art. 18 TUI specifica, infatti, che è rilasciato "uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale"; il comma 4 stabilisce poi che "il permesso ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia". Tale permesso di soggiorno è dunque strettamente collegato alle finalità della norma che è quella, come detto di sottrarre la persona alla situazione di sfruttamento, e la sua durata è collegata alle "esigenze di giustizia".

Il giudizio di protezione internazionale guarda invece al rischio di atti persecutori o di trattamenti inumani e degradanti nel Paese di origine in caso di rimpatrio ed è finalizzato ad assicurare la protezione contro questo specifico rischio che è, invece, estraneo, al programma di protezione anti-tratta dell'art. 18 TUI.; il rischio nel Paese di origine è normalmente destinato a permanere anche dopo che siano venute meno le "esigenze di giustizia" che fondano il rilascio del permesso per protezione speciale.

La procedura di *referral* ha, peraltro, aiutato l'esito del giudizio di protezione internazionale, perché, nella situazione di sicurezza assicurata dal programma di protezione dell'art. 18 comma 3 bis del TUI, la donna ha presentato dei nuovi elementi rilevanti per la protezione internazionale e che non aveva riferita in precedenza perché soggetta a "coercizione" o "abuso di vulnerabilità".

## **§ Della tratta degli esseri umani**

La pratica della tratta degli esseri umani è proibita dal diritto internazionale e punita penalmente dalle previsioni normative nazionali di un numero crescente di Paesi.

La definizione di tratta risale al 1926 e si rinviene nell' art. 1, n. 2, della Convenzione di Ginevra 25.9.1926 (resa esecutiva con R.D. 26 aprile 1928, n. 1723), in base al quale : "La tratta comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di individuo per ridurlo in schiavitù; ogni atto

---

<sup>5</sup> Si veda Cass. 24573/2020.

di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo; ogni atto di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquistato, per essere venduto o scambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi". La norma antica ricomprende, dunque, nella tratta diverse azioni volte alla riduzione in schiavitù o allo sfruttamento della schiavitù.

Tra gli strumenti internazionali più recenti, volti a combattere la tratta, per prevenire il fenomeno e punirlo soprattutto quando è diretto contro persone vulnerabili quali donne e bambini, va menzionata la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000, ratificata dall'Italia con L. 16 marzo 2006, n. 146 (la cosiddetta Convenzione di Palermo) ed in particolare il Protocollo alla Convenzione<sup>6</sup>; quest'ultimo all'articolo 3, definisce il fenomeno della tratta come: "*il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra (...)*". Il fine della tratta, ossia lo sfruttamento della vittima, può dunque realizzarsi con diverse pratiche e azioni, tra le quali "*lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi*". Tale definizione permette quindi di individuare distintamente le azioni caratterizzanti il fenomeno, i mezzi attraverso i quali esso si realizza e lo scopo ultimo che ne sta alla base.

L'alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, nelle "Linee guida per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral*" (edizione del 2021, pagina 20) evidenzia che, alla luce della definizione del Protocollo, il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati i mezzi coercitivi elencati dalla norma e che, comunque, il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitalità o l'accoglienza di un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati tratta di persone anche se non comportano l'utilizzo di nessuno di tali mezzi coercitivi.

Questa posizione dell'Alto Commissariato riflette la considerazione della situazione di "vulnerabilità" della persona sottoposta a tratta: se la persona è "vulnerabile", il consenso alla tratta è irrilevante perché la persona non è nella condizione, a causa della sua fragilità, di opporre resistenza alle azioni coercitive; se poi la persona è estremamente "vulnerabile", come nel caso dei bambini, non è nemmeno necessaria un'azione di coercizione, essendo sufficiente un'azione finalizzata allo sfruttamento.

Questi concetti, che hanno origine dalla Convenzione di Palermo, sono stati recepiti dal diritto dell'Unione europea. Ciò è particolarmente importante per questo procedimento, perché la protezione internazionale si colloca nell'ambito del sistema comune europeo dell'asilo (CEAS). La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, definisce la tratta come: "*il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un'altra, a fini di sfruttamento*". La norma mette dunque in evidenza che la tratta si può realizzare non solo con la coercizione ma anche con la frode e addirittura con l'abuso di posizione di vulnerabilità.

---

<sup>6</sup> *Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini.*

La Direttiva consegna, inoltre, per la prima volta una definizione normativa di "posizione di vulnerabilità" ( art. 2, comma 2), per la quale "si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima".

Con riguardo al nostro caso, si deve osservare che, a determinare la "posizione di vulnerabilità" concorre non solo il fatto di essere donna ma anche il contesto familiare e sociale di provenienza.

Il difensore della ricorrente ha appunto valorizzato alcuni aspetti del contesto sociale e familiare della donna che, uniti alla modalità con cui si è svolto il viaggio fino in Italia e alla condizione di vita in Italia, evidenziano la sua grave vulnerabilità.

## § Dello status di rifugiato

Per il riconoscimento dello *status di rifugiato* è necessario, secondo il D.lgs. n. 251/2007 che sia adeguatamente dimostrato "*un fondato timore*" della ricorrente di subire:

- *atti persecutori come definiti dall'art. 7<sup>7</sup>*;
- *da parte dei soggetti indicati dall'art. 5<sup>8</sup>*;
- *per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8<sup>9</sup>*.

La difesa della ricorrente pone dunque a fondamento della domanda di protezione la condizione della donna di essere vittima di tratta a fini sfruttamento sessuale, nel Paese di origine, nei Paesi di transito e all'arrivo in Italia e individua gli atti persecutori (articolo 7) nel rischio di ricadere nella tratta o comunque in una situazione di grave discriminazione sociale e di emarginazione nel caso di rientro in Nigeria, nell'impossibilità di ottenere la protezione da parte delle autorità della Nigeria (articolo 5).

Quanto al motivo di persecuzione, esso consiste nell'appartenenza al "particolare gruppo sociale" delle donne vittime di tratta, nell'Edo State in Nigeria.

In base alla lettera d) dell'art. 8 del D. Lgs. 251/2007 "particolare gruppo sociale": è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante".

Per una migliore valutazione dell'appartenenza ad uno speciale gruppo sociale delle vittime di tratta provenienti da alcune zone dell'Africa subsahariana, soccorrono le già citate linee guida dell' UNHCR che, al paragrafo 39<sup>10</sup>, evidenziano che le vittime e potenziali vittime di tratta

---

<sup>7</sup> Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

<sup>8</sup> Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

<sup>9</sup> Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.

<sup>10</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees*

possono essere considerate un gruppo sociale basato sull'immutabile, comune e storica caratteristica di essere state vittime di tale pratica. Tale caratteristica potrebbe essere infatti riconosciuta come tratto distintivo di un particolare gruppo ed esporre coloro che ne fanno parte, una volta individuati, al rischio di gravi ritorsioni per mano degli sfruttatori dopo la fuga e/o al ritorno o ancora a condizioni di emarginazione e discriminazione da parte della società o comunità di provenienza. Le linee guida rimarcano che negli specifici casi che riguardano la tratta di esseri umani l'elemento della passata esperienza di tratta, e quindi di persecuzione, costituisce, ancor più rispetto alla persecuzione futura temuta, l'elemento distintivo che definisce il gruppo sociale. La tratta si radica, dunque, su una condizione di vulnerabilità in cui si trovano le donne di certi territori dell'Africa, specie se giovani, povere e prive di valido supporto familiare; questa condizione di vulnerabilità fa parte di una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, per l'appartenenza al genere di donne di quella specifica provenienza sociale.

### **§ Dell'acquisizione dei fatti e dell'attività istruttoria.**

In conformità con il principio di diritto affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, terza Sezione, in causa C -560/2014, sentenza resa il 9 febbraio 2017, punto 57, secondo cui: *“deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda...”*, il giudice, a fronte di evidenti indizi di “tratta di esseri umani”, ha ritenuto necessario raccogliere ulteriori informazioni sia con riferimento alla vicenda personale della ricorrente nel Paese di origine e nei Paesi di transito sia in merito alla condizione della stessa in Italia e ha disposto il rinnovo del colloquio personale.

All'esito della prima udienza, la ricorrente ha accettato la procedura di *referral*, nel corso della quale sono state raccolte dichiarazioni diverse da quelle rese dalla ricorrente di fronte alla Commissione territoriale. Nel corso della procedura di *referral* la donna ha inoltre introdotto alcuni “elementi nuovi” che rendono evidente la situazione di tratta a fini di sfruttamento sessuale nel Paese di origine, nei Paesi di transito e in Italia. Le dichiarazioni sono state riportate nell'esposizione in fatto

All'udienza del 14 ottobre 2021, davanti al giudice, la ricorrente ha confermato le dichiarazioni rese all'ente anti-tratta ed ha consegnato ulteriori dettagli rispondendo alle domande del giudice.

Qui si pone il tema giuridico dell'utilizzabilità di elementi nuovi, rilevanti ai fini della decisione, che erano, in buona parte, nella disponibilità della ricorrente prima della registrazione della domanda di protezione internazionale e durante l'intervista e che sono stati oltretutto raccolti al di fuori del processo, nel corso dei colloqui presso il centro anti-tratta.

---

*to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, available at: <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html> , “39. Former victims of trafficking may also be considered as constituting a social group based on the unchangeable, common and historic characteristic of having been trafficked. A society may also, depending on the context, view persons who have been trafficked as a cognizable group within that society. Particular social groups can nevertheless not be defined exclusively by the persecution that members of the group suffer or by a common fear of persecution. It should therefore be noted that it is the past trafficking experience that would constitute one of the elements defining the group in such cases, rather than the future persecution now feared in the form of ostracism, punishment, reprisals or re-trafficking. In such situations, the group would therefore not be defined solely by its fear of future persecution”.*

In termini giuridici, occorre chiarire se siano maturate delle “preclusioni all’allegazione dei fatti”, con riferimento a fatti preesistenti e noti alla ricorrente.

Ritiene il Collegio che non vi siano preclusioni all’acquisizione di tali fatti.

Il sistema Comune Europeo dell’Asilo consente, in linea generale, ai richiedenti protezione di dedurre elementi nuovi.

Secondo la Direttiva Procedure<sup>11</sup> (art. 40), dopo l’audizione da parte dell’Autorità amministrativa, tali elementi nuovi dovrebbero essere dedotti dando avvio ad una nuova procedura amministrativa “reiterata”. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, questi elementi nuovi dovrebbero essere sottoposti all’Autorità amministrativa anche quando emergono durante il giudizio<sup>12</sup>.

La Direttiva Procedure, al quarto comma dell’articolo 40, prevede inoltre che “gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta a ulteriore esame” degli elementi preesistenti solo “se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a farli valere, nel procedimento precedente”. Quest’ultima regola non è stata espressamente trasposta nel diritto nazionale, perché l’articolo 29, 1 bis del D. Lgs. 25/2008 fa riferimento soltanto “a nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale”. Ne consegue che il legislatore italiano ha utilizzato il margine di discrezionalità consentito dalla Direttiva, per prevedere che i richiedenti possano addurre nuovi elementi, sia preesistenti che sopravvenuti, con l’unico limite della rilevanza ai fini della protezione internazionale.

Ad ogni buon conto, la conclusione non cambierebbe anche se la norma fosse stata trasposta, dovendosi ritenere che i nuovi elementi, relativi alla situazione di sfruttamento, non fossero stati dedotti in precedenza dalla donna senza colpa alcuna, considerato che si trovava in una situazione di “coercizione” o “abuso di vulnerabilità”, dalla quale è riuscita ad emanciparsi solo grazie all’intervento del centro anti-tratta.

Ritiene, poi, il Tribunale di potere esaminare i fatti nuovi senza dovere restituire il procedimento all’Autorità Amministrativa, perché, nel sistema italiano di protezione internazionale, come regolato dalla legge speciale (D. Lgs. 25/2008), di attuazione della Direttiva Procedure, il giudice non opera un controllo di legittimità sull’atto amministrativo ma realizza un pieno accertamento del diritto del ricorrente<sup>13</sup> e perché l’Amministrazione è parte del processo ed ha quindi la possibilità di interloquire sui fatti nuovi nell’ambito del contraddittorio.

L’esame dei nuovi elementi non viola pertanto principi procedurali tutelati dalla Direttiva e anzi soddisfa il principio generale dell’economia processuale.

Inoltre, l’articolo 3, comma 1, D.lgs. n.251/2007 ammette che gli elementi possano essere riferiti dal richiedente in modo frazionato, stabilendo che il richiedente debba presentare gli elementi necessari a motivare la domanda al momento della presentazione della stessa ma che li possa presentare “*comunque appena disponibili*”. Inoltre, l’articolo 35-bis, D.lgs. n.25/2008 non solo non stabilisce preclusioni processuali ma, al comma 13 prevede, che il giudice adotti la decisione basandosi sugli “elementi esistenti al momento della decisione” e, pertanto, su tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, anche in esecuzione del dovere di cooperazione istruttoria.

Proprio il dovere di cooperazione istruttoria impone di raccogliere tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione. Non vi sono pertanto ostacoli all’acquisizione degli elementi nuovi che la ricorrente abbia dichiarato al centro anti-tratta, in quanto essi siano acquisiti formalmente al

---

<sup>11</sup> Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

<sup>12</sup> Corte giust., sent. 25 luglio 2018, causa C-585/16, *Alheto*.

<sup>13</sup> Tra le molte: Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza del 11 dicembre 2018 n. 32046.

processo, come è avvenuto nel caso tramite la relazione del centro, inviata con l'autorizzazione espressa della parte e con sottoposizione della stessa al contraddittorio.

Tali elementi, nel caso in esame, sono stati ulteriormente sottoposti alla conferma della dichiarante in udienza ed al vaglio del giudice nel corso del rinnovo dell'audizione personale.

### **§ Della valutazione di credibilità**

In mancanza di prove precostituite, va condotto l'esame della credibilità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 3 comma 5 del D: Lgs. 251/2007.

Nell'effettuare la valutazione di credibilità, è utile tenere in considerazione le *Linee guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) n. 7, relative all'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta*<sup>14</sup>.

Con riguardo alla credibilità, va, innanzitutto, osservato che la discrepanza tra le dichiarazioni rese di fronte alla Commissione territoriale, con riferimento sia ai fatti accaduti sia al timore espresso, e la storia in seguito ricostruita e riferita dalla ricorrente al centro anti-tratta non inficia la credibilità complessiva del racconto (lettera e dell'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 251/2007) e la valutazione positiva della domanda di protezione.

La modifica del racconto da parte della donna è conforme a quanto avviene sovente nei procedimenti di protezione internazionale che riguardano la tratta di esseri umani e nei quali la decisione della richiedente protezione di denunciare la tratta sopravviene durante il procedimento: in questi casi è frequente che, inizialmente, non solo che la vicenda di tratta non emerga in maniera esplicita e che anzi essa sia negata dai richiedenti protezione ma anche che la richiedente, sotto minacce e pressioni della rete di sfruttamento, racconti una storia in parte o in tutto falsa per sviare le autorità

Inoltre, il trauma derivante dal vissuto e dalla condizione di sfruttamento, in molti casi ancora attuale e presente al momento della richiesta di protezione, rende estremamente difficile e doloroso per il richiedente aprirsi di fronte all'autorità che procede e rivelare il suo vero vissuto. Come indicato nelle sopra citate linee guida dell'UNHCR, è di conseguenza importante che l'intervistatore tenga in considerazione tali circostanze, incluso il timore di ritorsione da parte di chi su esercita il controllo sulla vittima<sup>15</sup> o ancora la vergogna patita dalla persona per l'accaduto<sup>16</sup>.

Le dichiarazioni iniziali, evidentemente rese in una situazione di controllo e pressione della ricorrente da parte della rete, non sono riuscite comunque a nascondere la tratta, di cui sono emersi molteplici indicatori, come sotto meglio argomentato, i quali hanno indotto la stessa Commissione territoriale a cercare di avviare la ricorrente ad un percorso anti-tratta.

Solo in seguito all'allontanamento dalla rete criminale, grazie all'avvio del *referral*, la ricorrente ha potuto presentare degli elementi della sua storia che in precedenza aveva tenuto nascosti.

---

<sup>14</sup> UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Guidelines on International Protection No. 7: The Application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees to Victims of Trafficking and Persons At Risk of Being Trafficked*, 7 April 2006, HCR/GIP/06/07, available at: <https://www.refworld.org/docid/443679fa4.html>

<sup>15</sup> Ibid., paragrafo 46: "Interviewers should also take into consideration that victims who have escaped from their traffickers could be in fear of revealing the real extent of the persecution they have suffered. Some may be traumatized [...]"

<sup>16</sup> Ibid., paragrafo 48: "Women, in particular, may feel ashamed of what has happened to them or may suffer from trauma caused by sexual abuse and violence, as well as by the circumstances surrounding their escape from their traffickers"

Partendo dalla definizione del Protocollo alla Convenzione di Palermo, l'Alto Commissariato ha individuato distintamente le azioni caratterizzanti il fenomeno, i mezzi attraverso i quali esso si realizza e lo scopo ultimo che ne sta alla base, raccogliendoli nelle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta, elaborate dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo in collaborazione appunto con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati<sup>17</sup> e riguardanti, per quanto rileva per il caso in esame, tre diversi aspetti del fenomeno:

- 1) le condizioni personali della vittima in Nigeria
- 2) il viaggio e le esperienze nei Paesi di transito;
- 3) le attuali condizioni nel Paese di destinazione, nel nostro caso l'Italia.

Dalla vicenda e dal racconto della ricorrente emergono dunque numerosi elementi che corrispondono agli indicatori della tratta individuati dalle linee guida nell'ambito dei tre aspetti sopra evidenziati.

1) Per quanto riguarda le condizioni personali della donna in Nigeria, sono presenti nel racconto i seguenti elementi che riportano direttamente ad un'esperienza di tratta:

- regione di provenienza: la ricorrente, nigeriana e originaria dell'Edo State, proviene da un Paese e da una zona particolarmente esposti al fenomeno della tratta di esseri umani.
- Contesto di provenienza: la ricorrente proviene da un contesto familiare e sociale problematico; è una ragazza molto giovane; non è stata in grado di riferire se e quanti anni abbia studiato; ha dichiarato di avere perso il padre in seguito ad un omicidio e di essersi pertanto trovata con la madre in una situazione di povertà.
- Tratta a fini di sfruttamento sessuale in Africa: la ricorrente ha raccontato con precisione la tratta a fini di sfruttamento sessuale patita in Africa, e precisamente in Burkina Faso, per l'intermediazione di una *madame* Nigeriana, tale *Favour*. Ha fornito dettagli sulla violenza subita, con cui è stata iniziata al sesso e poi costretta alle prestazioni sessuali con i clienti della donna, sul debito contratto di 300.000 naira, sul costo delle prestazioni.

2) Con riferimento all'esperienza di uscita dalla Nigeria e all'arrivo in Europa, attraverso Niger e Libia, il viaggio da lei descritto, sia pure con grande imprecisione e con scarsa chiarezza sui finanziatori, presenta le caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta. Le fonti riferiscono che: ““[...] la rotta prevalente e più collaudata sembra essere quella che porta le vittime ad attraversare la Nigeria in minibus (attraverso lo Stato di Kano, nella Nigeria settentrionale), quindi il confine con il Niger in auto, a piedi o in moto, per arrivare infine ad Agadez (in Niger) in camion. Da Agadez, le donne intraprendono un viaggio pericoloso attraverso il deserto del Sahara fino a giungere a città libiche come Zuwarah, Sabha o Tripoli. Da Tripoli e dalla costa libica occidentale, le vittime vengono portate via mare in Italia (Lampedusa) o a Malta<sup>18</sup>”.

Inoltre, sono indicatori tipici di situazioni di viaggio di donne “trattate”:

---

<sup>17</sup> Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo e UNHCR, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral - Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*, [https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali\\_identificazione-vittime-di-tratta.pdf](https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf)

<sup>18</sup> EASO, *Informazioni sui paesi di origine – Nigeria: La tratta di donne a fini sessuali*, ottobre 2015, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226\\_1457689194\\_bz0415678itn.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf), pagina 34, fonte secondaria che riporta informazioni contenute in numerose fonti primarie.

- il viaggio in autonomia: la ricorrente ha riferito di aver affrontato il viaggio sola, utilizzando dei risparmi iniziali.
- Scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio: la ricorrente ha fornito una ricostruzione estremamente sommaria e incompleta del viaggio affrontato, dal tragitto percorso, alle circostanze della partenza, fino alle tappe lungo l'itinerario.
- Passaggi da persona a persona: la donna ha riferito di essere stata consegnata a Tripoli ad una *connection house* gestita da tale Moses e di essersi rifiutata di prostituirsi.
- Presenza di un benefattore o sponsor alla partenza e contrazione di un debito: anche questo indicatore è presente sia pure con una peculiarità. La donna racconta che la contrazione del debito di 17.000,00 euro e l'attrazione nella rete dei trafficanti sarebbe avvenuta in Libia, e non in Nigeria, con l'intermediazione di un collaboratore di Moses e con destinazione verso l'Italia.

### 3) Le condizioni in Italia;

- Lo sfruttamento in Italia: la donna ha raccontato, prima nel colloquio presso il centro anti-tratta e poi al giudice in udienza, con ricchezza di drammatici dettagli, lo sfruttamento sessuale patito in Italia, descrivendone modalità, il rapporto con la *madame* e le conseguenze, ivi compreso un tentato o procurato aborto con gravi danni per la salute della donna.

Alla luce di tali considerazioni, l'esame della credibilità delle dichiarazioni, condotto a norma dell'articolo 3 comma 5 del D.Lgs. 251/2007, si conclude in senso positivo e il collegio ritiene del credibile il racconto della ricorrente. La stessa ha infatti reso dichiarazioni circostanziate e compiuto ogni ragionevole sforzo per riferire dello sfruttamento a fini sessuali subito in Africa ed in Italia (lettera a dell'articolo 3 comma 5), nonostante le difficoltà nel riferire un vissuto così traumatico; ha ricostruito la storia in termini coerenti, sia internamente sia con riguardo alle informazioni contenute nelle fonti di informazione (lettera c). Dal racconto non emergono contraddizioni o incongruenze talmente gravi da inficiare un racconto che appare, per ciò che rileva ai fini della domanda di protezione, complessivamente credibile (lettera e).

In considerazione del quadro rappresentato, il collegio ritiene di identificare la ricorrente come vittima di tratta, categoria vulnerabile ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera h-bis) del D.Lgs. 25/2008, come modificato dall'articolo 25 comma 1 lettera b) numero 1) del D.Lgs. 142/2015.

Le vittime, o potenziali vittime, di tratta rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di rifugiato a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui all'articolo 1A(2) del D.Lgs. 251/2007.

A tale riguardo, concluso l'esame di credibilità e accertata la persecuzione passata, è necessario procedere con la valutazione della fondatezza del timore di persecuzione e del rischio in caso di rientro.

Secondo l'articolo 3 comma 4 del D. Lgs. 251/2007, la persecuzione subita in passato, seppur non in termini assoluti sinonimo di persecuzione futura, costituisce in ogni caso un serio indizio della fondatezza del timore. Nel presente caso, non solo la ricorrente è stata certamente vittima di persecuzione in passato, ma, in aggiunta, sono presenti numerosi elementi che rendono il timore da lei espresso del tutto fondato, anche in chiave di valutazione del rischio futuro, in particolare:

- l'attualità delle minacce rivolte dai membri rete alla madre in Nigeria per l'interruzione del rapporto di sfruttamento in Italia e il conseguente mancato pagamento del debito contratto alla partenza;

- la persistenza della situazione di povertà in Nigeria, che ha dato origine alla tratta, e quindi la persistenza delle originarie condizioni di vulnerabilità;
- l'aggravamento della situazione di vulnerabilità personale della ricorrente che è stata oggetto di sfruttamento sessuale e di violenze per molti anni prima della partenza, durante il viaggio e in Italia e che dovrebbe far rientro in Nigeria con una figlia piccolissima.

La somma di tali circostanze rende pertanto il timore fondato e induce il collegio ad affermare che la ricorrente è esposta al rischio di subire persecuzione personale e diretta in caso di rientro in Nigeria.

Quanto all'ipotesi di ottenere protezione da parte delle autorità del Paese di origine, le fonti indicano che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno in questione, non è in grado ancora di garantire adeguata tutela a chi è stato vittima di tratta e rientra nel Paese<sup>19</sup>. I diversi strumenti adottati comprendono, per esempio, la firma del Protocollo di Palermo, l'adozione dell'*Edo State Criminal Code (Amendment Law) 2000* o la creazione della *National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP)*, introdotta dal *Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and Administration Act 2003*<sup>20</sup>. Tuttavia, ciò che risulta carente, a causa dell'assenza di adeguati finanziamenti a sostegno degli strumenti sopra elencati, è un sistema che permetta la reintegrazione nel tessuto sociale delle vittime di tratta che fanno rientro in Nigeria, nonché un meccanismo in grado di offrire loro garanzie di effettiva protezione dalle azioni delle reti criminali<sup>21</sup>.

Sulla base di tali indicazioni, è possibile concludere che la condizione della ricorrente, donna vittima di atti persecutori nella forma della tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale, rientra, per le ragioni sopra esposte, nella più ampia nozione di "specifico gruppo sociale".

All'esito dell'esame condotto, secondo un giudizio di tipo prognostico, se la ricorrente fosse rimpatriata in Nigeria in condizioni di estrema vulnerabilità e priva di un adeguato sistema di tutela, potrebbe nuovamente subire persecuzione, discriminazione ed emarginazione, aggravate da quanto già sofferto in passato, nella forma di atti di violenza fisica, psichica e sessuale da parte della rete di sfruttamento.

Tali circostanze integrano, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Restano assorbite nel riconoscimento dello status di rifugiato, le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

### § Le spese di lite

Considerato che la ricorrente, nonostante l'invito della Commissione territoriale, si è determinata a denunciare il fenomeno della tratta solo in corso di procedimento giurisdizionale; considerato dunque che l'accoglimento del ricorso è dovuto al fatto sopravvenuto, accertato dal Tribunale in corso di processo, e non ad un errore nella decisione impugnata; sussistono gravi motivi, ai sensi

<sup>19</sup> USDOS – US Department of State: *2020 Trafficking in Persons Report: Nigeria*, 25 giugno 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2036211.html>

<sup>20</sup> UK Home Office: *Country Policy and Information Note Nigeria: Trafficking of women*, luglio 2019 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2012387/Nigeria\\_-\\_Trafficking\\_-\\_CPIN\\_-\\_v4.0\\_July\\_2019\\_.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2012387/Nigeria_-_Trafficking_-_CPIN_-_v4.0_July_2019_.pdf), paragrafo 7.1.1, pagina 30

<sup>21</sup> EASO, *Informazioni sui paesi di origine – Nigeria: La tratta di donne a fini sessuali*, ottobre 2015, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226\\_1457689194\\_bz0415678itn.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf), pagina 49.

dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

**P.Q.M.**

- riconosce a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, nata il \_\_\_\_\_ Benin City, in Nigeria, **codice CUI** \_\_\_\_\_ lo status di rifugiato ex artt.7 e ss. D.L.gs. n. 251/2007;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13/12/2021.

Il Presidente  
Pietro Caccialanza